

Infedeltà patrimoniale e vantaggi compensativi di gruppo

La Cassazione (sentenza n. 29617/2026) stabilisce i requisiti di certezza e documentazione dei benefici infragruppo

Bruno Taverniti Diritto Penale & Diritto penale dell'economia 4 Settembre 2026 Lettura 11 min

Stato della questione aggiornato al 4 Settembre 2026: La Terza Sezione Penale della Cassazione sancisce che l'esimente dei **vantaggi compensativi** ex art. 2634 comma 3 c.c. richiede vantaggi certi, congrui e documentalmente dimostrabili.

Abstract (Italiano)

Il contributo esamina la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, 5 agosto 2026, n. 29617, in tema di infedeltà patrimoniale nei gruppi societari e misure cautelari reali. L'analisi approfondisce i presupposti sostanziali della teoria dei **vantaggi compensativi** di cui all'art. 2634, comma 3, cod. civ., evidenziando come la mera appartenenza a un gruppo di fatto non escluda il depauperamento patrimoniale né l'ingiustizia del profitto in assenza di benefici certi, prevedibili e documentati. Si esaminano altresì la configurabilità del reato presupposto rispetto all'**autoriciclaggio**, la natura del danno e i limiti del sindacato di legittimità ex art. 325 cod. proc. pen.

Abstract (English)

This paper analyzes Italian Court of Cassation (Third Criminal Section) Judgment no. 29617 of 5 August 2026 on corporate disloyalty within business groups and interim asset freezes. The study explores the statutory requirements of compensatory advantages under Article 2634(3) of the Italian Civil Code, clarifying that factual group membership does not eliminate patrimonial harm or unjust enrichment without certain, predictable, and documented returns. It further examines predicate offenses in self-laundering schemes and the boundaries of legal review under Article 325 of the Code of Criminal Procedure.



Punti Chiave della Decisione

- **Rigore sui vantaggi compensativi:** La compensazione ex art. 2634 comma 3 c.c. postula benefici certi, congrui e idoneamente documentati.
- **Irrelevanza del credito restitutorio:** La titolarità di un credito verso la holding non elimina il danno patrimoniale alla società erogante.
- **Concorso con autoriciclaggio:** Le somme distratte trasferite in altre società integrano il fumus dei delitti di riciclaggio e autoriciclaggio.
- **Limiti del ricorso ex art. 325 c.p.p.:** Il controllo di legittimità sul sequestro preventivo è circoscritto alla sola **violazione di legge**.

Principio di Diritto / Massima Redazionale

PRINCIPIO DI DIRITTO / MASSIMA REDAZIONALE

*In tema di infedeltà patrimoniale di cui all'art. 2634 cod. civ., la mera allegazione dell'esistenza di un gruppo societario di fatto o di diritto non è di per sé sufficiente ad escludere l'ingiustizia del profitto o il danno patrimoniale per la società disponente, richiedendo la causa di non punibilità dei **vantaggi compensativi** di cui al terzo comma della norma la rigorosa dimostrazione di benefici economici certi, effettivi o fondatamente prevedibili, di valore almeno equivalente al sacrificio patrimoniale sopportato dalla società erogante, la cui congruità deve risultare da attendibile e tempestiva documentazione contabile e societaria; la titolarità formale di un **diritto di credito alla restituzione** delle somme indebitamente trasferite non elide la sussistenza del danno patrimoniale, costituendone al contrario la diretta conseguenza civilistica; infine, avverso le ordinanze del tribunale del riesame in materia di sequestro preventivo, il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. è esperibile esclusivamente per **violazione di legge**, restando precluso il sindacato sulla motivazione salvo i casi di mancanza assoluta o motivazione meramente apparente.*

01. La fattispecie cautelare e la vicenda infragruppo

L'accertamento della **infedeltà patrimoniale e vantaggi compensativi di gruppo** costituisce uno degli snodi interpretativi più complessi del diritto penale commerciale, collocandosi al crocevia tra la tutela dell'**autonomia patrimoniale delle singole entità** giuridiche e le dinamiche economiche dell'attività d'impresa integrata. Con la sentenza della **Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, 5 agosto 2026, n. 29617^[1]**, i giudici di legittimità intervengono con una pronuncia di fondamentale rigore dogmatico, circoscrivendo con estrema precisione i presupposti di operatività della clausola di giustificazione infragruppo.

La vicenda processuale traeva origine dall'esecuzione di un decreto di **sequestro preventivo finalizzato alla confisca** emesso dal Giudice per le indagini preliminari nei confronti dell'amministratore e legale rappresentante di molteplici società commerciali. All'indagato venivano contestati i delitti di infedeltà patrimoniale ai sensi dell'**art. 2634 c.c.**, quale reato presupposto delle successive condotte di **autoriciclaggio** ex **art. 648-ter.1 c.p.** e di **sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte** ex **art. 11 d.lgs. 74/2000**.

L'impianto accusatorio evidenziava come l'amministratore avesse disposto ingenti bonifici e trasferimenti di liquidità dai conti correnti della società operativa a favore di altre compagini societarie facenti capo al medesimo gruppo o a conti personali. Tali operazioni di drenaggio finanziario erano avvenute in palese **conflitto di interessi**, in totale assenza di garanzie patrimoniali di rientro, a tassi privi di logica commerciale e senza che vi fosse alcuna contropartita economica o vantaggio compensativo per la società disponente.

Il Tribunale del riesame confermava integralmente il provvedimento cautelare reale, ritenendo pienamente configurabile il **fumus commissi delicti** e il **periculum in mora**. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'indagato, deducendo l'esistenza di un gruppo di fatto idoneo ad escludere l'ingiustizia del profitto, l'assenza di danno in virtù della titolarità di un diritto di credito verso la società beneficiaria e il difetto di dolo specifico.

La pronuncia in commento offre l'opportunità di delineare i rigorosi canoni probatori che governano la gestione dei gruppi d'impresa, confermando come la politica unitaria di gruppo non possa trasformarsi in una licenza di spoliazione a danno della singola società controllata e dei suoi creditori (cfr. anche il nostro commento sulla **motivazione del sequestro preventivo a carico di enti**).

La problematica della **infedeltà patrimoniale e vantaggi compensativi di gruppo** assume un rilievo centrale nella prassi delle grandi e medie imprese, dove le esigenze di flessibilità finanziaria e di redistribuzione della liquidità tra controllante e controllate si scontrano frequentemente con il **dovere fiduciario degli amministratori** verso la singola persona giuridica. Nel caso scrutinato dalla Terza Sezione, l'operazione incriminata non presentava alcuna giustificazione economica oggettiva, configurandosi come una vera e propria operazione di svuotamento patrimoniale finalizzata a privilegiare gli interessi della persona fisica dell'amministratore o di altre entità del gruppo a scapito dell'integrità del capitale della società erogante.

02. La teoria dei vantaggi compensativi e i requisiti di certezza

2.1 — Il perimetro applicativo dell'art. 2634 comma 3 c.c.

L'esame della **infedeltà patrimoniale e vantaggi compensativi di gruppo** richiede la corretta interpretazione dell'[art. 2634, comma 3, c.c.](#), secondo cui non è ingiusto il profitto della società o del gruppo se compensato da vantaggi conseguiti o fondatamente prevedibili derivanti dal collegamento societario o dall'appartenenza al gruppo. La Suprema Corte (richiamando Cass. Sez. V n. 33878/2020^[2]) ribadisce che tale disposizione non introduce una deroga indiscriminata al principio dell'integrità patrimoniale.

La teoria dei **vantaggi compensativi** trova applicazione unicamente quando il sacrificio economico imposto alla singola controllata risulti funzionale a un interesse di gruppo reale ed effettivo, e sia controbilanciato da benefici patrimoniali certi, quantificabili e di valore economico almeno equivalente all'esborso sostenuto. La semplice qualificazione formale di un legame partecipativo non può giustificare trasferimenti a fondo perduto o prestiti privi di causa.

Sotto il profilo dogmatico, la norma codicistica positivizza i principi dell'**attività di direzione e coordinamento** ex [art. 2497 c.c.](#), imponendo che la valutazione del pregiudizio sia effettuata alla luce del risultato complessivo della strategia unitaria, ma senza mai elidere la necessaria consistenza patrimoniale autonoma di ciascun centro di imputazione giuridica.

L'architettura della fattispecie di infedeltà patrimoniale punisce l'amministratore che, avendo un interesse in conflitto con quello della società, compie o concorre a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale. La previsione del terzo comma dell'art. 2634 c.c. introduce una causa di esclusione dell'ingiustizia del profitto che riflette la moderna concezione dell'impresa plurisocietaria, riconoscendo la legittimità di scelte gestorie che comportino sacrifici immediati per una società qualora tali sacrifici siano funzionali a una strategia unitaria capace di generare ritorni economici compensativi nel medio o lungo periodo.

L'analisi della **infedeltà patrimoniale e vantaggi compensativi di gruppo** impone di considerare anche la prospettiva temporale della programmazione aziendale. Se è vero che l'ordinamento societario non richiede che il vantaggio compensativo sia contestuale all'atto di spoliazione, ammettendo che esso si realizzi in un momento successivo, è altrettanto vero che tale differimento temporale non può tradursi in una scommessa aleatoria. La prevedibilità del vantaggio deve poggiare su elementi oggettivi, verificabili e giuridicamente vincolanti già esistenti al tempo dell'operazione, escludendo che mere aspettative di fatto o promesse informali tra soci possano sanare l'illiceità penale della condotta.

2.2 — L'onere di allegazione documentale e la prevedibilità del beneficio

Un punto nodale affermato dalla sentenza n. 29617/2026 riguarda il rigoroso **onere di allegazione probatoria** gravante sulla difesa dell'amministratore. La sussistenza dei **vantaggi compensativi** non può fondarsi su mere asserzioni verbali o su generiche speranze di sinergie future, ma deve essere supportata da idonea ed attendibile documentazione contabile, societaria e contrattuale predisposta contestualmente all'operazione.

Il giudice di merito è tenuto a verificare se, al momento del compimento dell'atto di disposizione, il vantaggio fosse oggettivamente prevedibile sulla base di un piano industriale strutturato, di **accordi di tesoreria accentrata** (cash pooling) con adeguate tutele di rimborso, o di sinergie commerciali concrete e proporzionate al rischio assunto dalla controllata (Cass. Sez. V n. 12365/2019^[31]).

Tuttavia, come evidenziato dalla Cassazione, tale esimente non può trasformarsi in una clausola di stile o in una difesa presuntiva. Non basta allegare che la società beneficiaria appartiene alla medesima catena di controllo o che l'amministratore persegue l'interesse complessivo del gruppo: è indispensabile dimostrare la concreta esistenza di vantaggi sinergici, quali l'accesso agevolato al

credito bancario, contratti di fornitura a condizioni preferenziali, economie di scala o reciproche garanzie patrimoniali idonee a neutralizzare integralmente il depauperamento sofferto dalla disponente.

03. La sussistenza del danno e i rapporti di credito infragruppo

“La titolarità di un credito verso la holding non cancella il danno da distrazione: il diritto restitutorio è la conseguenza dell'illecito e non la prova della sua liceità.”

3.1 — L'irrilevanza della mera titolarità di un credito restitutorio

La Cassazione confuta in modo categorico l'argomento difensivo secondo cui l'insorgenza formale di una partita creditoria tra la società disponente e la società cessionaria escluderebbe il danno patrimoniale richiesto dall'art. 2634 c.c.. I giudici di piazza Cavour chiariscono che la titolarità di un **diritto di credito alla restituzione** delle somme sottratte costituisce la fisiologica conseguenza obbligatoria di qualunque illecito depauperativo, e non una circostanza idonea a neutralizzare la lesione del patrimonio sociale.

Il reato di infedeltà patrimoniale è un delitto di evento che si perfeziona con l'effettivo **depauperamento delle risorse societarie** e con l'esposizione a rischio della **garanzia generica dei creditori** ex art. 2740 c.c.. Sostituire liquidità immediata con un credito chirografario inesigibile o privo di garanzie costituisce la forma più tipica di danno cagionato al patrimonio sociale (Cass. Sez. V n. 22542/2026^[4]).

La distinzione civilistica tra la titolarità del diritto di credito e l'effettività del patrimonio sociale assume qui una valenza determinante. La trasformazione di disponibilità liquide certe in una posta attiva puramente contabile e priva di effettiva esigibilità altera la solvibilità della società e riduce la garanzia generica offerta ai creditori ai sensi dell'art. 2740 c.c.. Il danno patrimoniale nel delitto di infedeltà

patrimoniale non si misura sulla mera consistenza algebrica delle voci di bilancio, ma sull'effettivo deprezzamento qualitativo e quantitativo dell'attivo aziendale esposto a rischio di insolvenza.

3.2 — Il reato presupposto di infedeltà patrimoniale e l'autoriciclaggio

La sussistenza del *fumus* dell'infedeltà patrimoniale riverbera direttamente la propria efficacia incriminatrice sui delitti conseguenti di **autoriciclaggio** ex art. 648-ter.1 c.p. e di **sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte** ex art. 11 d.lgs. n. 74/2000. Il trasferimento delle risorse finanziarie illecitamente distratte a favore di altre entità del gruppo, finalizzato a ripulire il denaro o a sottrarlo alle pretese esattoriali dello Stato, integra la condotta tipica di occultamento e reimpiego in attività economiche o speculative (Cass. Sez. II n. 2393/2026^[5]; Cass. Sez. VI n. 1152/2026^[6]).

La complessiva architettura societaria creata per schermare la reale titolarità dei flussi finanziari convalida la legittimità del vincolo cautelare reale applicato all'intero complesso aziendale e ai saldi attivi di conto corrente (Cass. Sez. III n. 13023/2026^[7]).

04. I limiti del sindacato di legittimità sul sequestro preventivo

4.1 — Il perimetro del ricorso per cassazione ex art. 325 c.p.p.

Sul piano del diritto processuale penale, la sentenza n. 29617/2026 ribadisce il perimetro rigorosamente circoscritto del ricorso per cassazione avverso le ordinanze cautelari reali ai sensi dell'[art. 325, comma 1, c.p.p.](#). Come statuito dalla giurisprudenza nomofilattica delle Sezioni Unite (sentenza 26 settembre 2019, n. 38481^[8]), il ricorso è ammesso unicamente per **violazione di legge**.

In tale nozione rientrano esclusivamente la mancanza assoluta di motivazione o la motivazione meramente apparente, ravvisabile allorquando il provvedimento manchi del tutto dei requisiti minimi di logica e coerenza argomentativa. Resta viceversa preclusa la deduzione del vizio di manifesta illogicità della motivazione ex [art. 606, comma 1, lett. e\), c.p.p.](#), non potendo la Corte di legittimità

procedere a una rivalutazione dei dati probatori e fattuali congruamente apprezzati dai giudici del riesame (Cass. Sez. II n. 18852/2026^[9]).

La delimitazione del sindacato di legittimità operata dall'art. 325 c.p.p. risponde all'esigenza di evitare che la Corte di Cassazione si trasformi in un terzo grado di giudizio sul merito delle cautele reali. La valutazione sul **fumus commissi delicti** non postula la certezza probatoria della responsabilità dell'indagato, ma la mera plausibilità dell'astratta sussumibilità del fatto storico nella norma incriminatrice e la presenza di elementi indiziari idonei a giustificare l'apposizione del vincolo cautelare.

La rigorosa applicazione del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione in materia cautelare reale salvaguarda la coerenza del sistema processuale. Il sindacato affidato alla Corte di Cassazione non può trasformarsi in un giudizio di merito camuffato sotto le spoglie della violazione di legge. Quando il giudice del riesame abbia esaminato le allegazioni difensive fornendo una spiegazione logica, coerente e fondata sulle risultanze documentali, ogni ulteriore contestazione sulla sufficienza degli elementi probatori si infrange contro il limite insuperabile dell'art. 325 c.p.p..

4.2 — La motivazione non apparente sui presupposti ablativi

Nel caso di specie, il Tribunale del riesame aveva ampiamente e coerentemente motivato in ordine alla sussistenza del *fumus*, valorizzando i flussi finanziari ingiustificati e l'assoluto difetto di contropartite economiche. Le doglianze difensive sull'assenza di dolo specifico costituivano censure di mero fatto volte a sollecitare un inammissibile riesame del merito, risultando conseguentemente inammissibili in sede di legittimità.

La decisione si coordina con i principi delle Sezioni Unite Massini (sentenza 28 maggio 2015, n. 22474^[10]), assicurando che il sequestro preventivo per equivalente sia calibrato sull'effettivo profitto conseguito e rispetti i canoni di proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare.

La motivazione dell'ordinanza impugnata risultava immune da vizi di apparenza o radicale incoerenza, avendo puntualmente ricostruito i passaggi di denaro ingiustificati e l'assenza di qualsiasi accordo contrattuale idoneo a garantire il rientro dei capitali. La sentenza n. 29617/2026 riafferma pertanto il principio secondo cui la gestione societaria infragruppo deve sempre essere accompagnata da una rigorosa tracciabilità contabile e da una trasparente formalizzazione degli assetti di interesse economico reciproco.

L'equilibrio tra l'esigenza di celerità delle indagini preliminari e la tutela del patrimonio delle persone giuridiche trova il proprio perno nel principio di proporzionalità delle misure cautelari reali. Il vincolo ablativo deve essere parametrato all'effettivo quantum di profitto illecito generato dalla condotta di infedeltà patrimoniale, escludendo sequestri generalizzati che paralizzino l'ordinaria attività aziendale senza un concreto nesso di pertinenzialità tra i beni appresi e il reato per cui si procede.

In conclusione, la sentenza n. 29617/2026 sull'**infedeltà patrimoniale e vantaggi compensativi di gruppo** costituisce una fondamentale conferma dell'autonomia patrimoniale societaria, chiarendo agli operatori economici e ai professionisti del diritto che la logica di gruppo non può mai operare quale schermo protettivo per operazioni prive di razionalità economica e lesive del patrimonio sociale.

Fonti Utilizzate

Normativa di riferimento

Codice Civile • Art. 2497 (Responsabilità per direzione e coordinamento), Art. 2634 (Infedeltà patrimoniale), Art. 2740 (Responsabilità patrimoniale)

Codice Penale • Art. 648-bis (Riciclaggio), Art. 648-ter.1 (Autoriciclaggio), Art. 321 (Sequestro preventivo)

Codice di Procedura Penale • Art. 325 (Ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari reali), Art. 606 (Casi di ricorso per cassazione)

Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74 • Art. 11 (Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte)

Giurisprudenza citata

1. **Corte di Cassazione, Sez. III Penale, Sentenza 5 agosto 2026, n. 29617** — L'esimente dei vantaggi compensativi ex art. 2634 comma 3 c.c. postula benefici certi, congrui, prevedibili e documentati a carico dell'amministratore. ↑
2. **Corte di Cassazione, Sez. V Penale, Sentenza 26 ottobre 2020, n. 33878** — Teoria dei vantaggi compensativi nei gruppi di società e limiti al sacrificio patrimoniale delle società eterodirette. ↑



3. **Corte di Cassazione, Sez. V Penale, Sentenza 19 marzo 2019, n. 12365** —
Momento consumativo dell'infedeltà patrimoniale ex art. 2634 c.c. e danno per la società in conflitto di interessi. ↑
4. **Corte di Cassazione, Sez. V Penale, Sentenza 18 giugno 2026, n. 22542** —
Rilevanza della disponibilità materiale dei beni ai fini della configurabilità dei reati societari e fallimentari di distrazione. ↑
5. **Corte di Cassazione, Sez. II Penale, Sentenza 21 gennaio 2026, n. 2393** —
Autoriciclaggio e distinzione tra il profitto del reato presupposto e il vantaggio patrimoniale del reimpiego finanziario. ↑
6. **Corte di Cassazione, Sez. VI Penale, Sentenza 13 gennaio 2026, n. 1152** —
Sequestro del profitto e del prodotto nei reati di truffa e riciclaggio in presenza di centri di imputazione economica distinti. ↑
7. **Corte di Cassazione, Sez. III Penale, Sentenza 9 aprile 2026, n. 13023** —
Applicabilità del sequestro preventivo impeditivo alle persone giuridiche e proporzionalità delle misure cautelari reali. ↑
8. **Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali, Sentenza 26 settembre 2019, n. 38481** —
Inammissibilità del vizio di manifesta illogicità della motivazione nel ricorso per cassazione per violazione di legge ex art. 325 c.p.p. ↑
9. **Corte di Cassazione, Sez. II Penale, Sentenza 25 maggio 2026, n. 18852** — Limiti al ricorso per cassazione ex art. 325 c.p.p. per violazione di legge e confisca diretta e per equivalente. ↑
10. **Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali, Sentenza 28 maggio 2015, n. 22474** —
Criteri di quantificazione del sequestro preventivo per equivalente e ripartizione del profitto nel concorso di persone (Massini). ↑



Bruno Taverniti

Avvocato del Foro di Roma — Direttore di Metodo Giuridico

Si occupa di diritto civile e diritto amministrativo. I suoi contributi privilegiano un taglio tecnico e diretto, centrato sul dato giurisprudenziale.